



PROVINCIA  
DI TERAMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-0000140** del **22/03/2016**

**OGGETTO**

OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. M.B. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 610 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE  
UMANE

**SEGRETERIA**

**Estensore:** COZZI DANIELA

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

**Dirigente**  
COZZI DANIELA

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita** Si  
**Ratifica Consiglio** No

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che, con nota del 20.01.2011 (ns. rif. prot. n. 27287 del 25.01.2011), la Dott.sa B.M. ha impugnato, ex art. 32 L.183/2010, la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 03.04.2002 al 30.09.2007, e dei contratti di lavoro a tempo determinato dall'01.10.2007 al 30.09.2010, tutti stipulati tra il medesimo e la Provincia di Teramo;
- che, con nota prot. n. 0035055 dell'01.02.2011, l'Avvocatura dell'Ente, ai sensi delle polizze stipulate da questa Amministrazione, ha trasmesso alle compagnie Fondiaria – Sai S.p.A., INA Assitalia S.p.A e Lloyd's la predetta comunicazione del 20.01.2011 (ns. rif. prot. n. 27287 del 25.01.2011);

**VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 17.10.2011 (ns. rif. prot. n. 0328498 del 24.10.2011) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 21.11.2012 per la discussione, promosso dalla Dott.sa. B.M. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro con cui la medesima parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Costanzo del foro di Teramo, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che i contratti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e la Provincia di Teramo, fin dalla costituzione in data 1 agosto 2002, sono di lavoro subordinato ed ascrivibili alla categoria CI – posizione economica CI – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali; accertare e dichiarare che le modalità e la durata dello svolgimento dei rapporti di lavoro sono avvenute in violazione delle disposizioni dettate dal D.lgs n. 368/2001; conseguentemente condannare l'ente locale al pagamento della somma di € 84.453,62 a titolo di differenze retributive, indennità spettanti e ferie non godute e non pagate, relativi al periodo 1.08.2002-30.09.2010, nonché a titolo di maggiorazione retributiva spettante ai sensi dell'art. 5 D.lgs 368/2001; condannare la Provincia di Teramo alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assistenziali della ricorrente presso l'Istituto preposto, a decorrere dalla costituzione del rapporto di lavoro e fino alla data di cessazione; condannare l'ente convenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto e/o comunque ad attivare presso il competente istituto previdenziale le consequenziali procedure per la liquidazione a favore della ricorrente delle spettanze dovute a tale titolo negli importi e termini di legge; condannare altresì la Provincia di Teramo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 165/2001 quantificato in € 19.454,15 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; il tutto oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”*.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Provinciale n. 569 del 06.11.2012 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: *“1) Di costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dalla Dott.sa. B.M. con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 17.10.2011 (ns. rif. prot. n° 0328498 del 24.10.2011); 2) Di nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo”*;

**CONSIDERATO** che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 1476/2011 come sopra promosso dalla Sig.ra M.B., impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

**VISTA** la sentenza n. 610/2015 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel giudizio R.G. n. 1476/2011 cit., proposta dalla ricorrente,

ha stabilito quanto segue, notevolmente riducendo le pretese di controparte: *“accerta e dichiara che i contratti di lavoro intercorsi tra la ricorrente B.M. e la PROVINCIA DI TERAMO fin dalla data del 01.08.2002 sono di natura subordinata ed ascrivibili alla categoria C1 – posizione economica C1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali; in parziale accoglimento della domanda, condanna PROVINCIA DI TERAMO a corrispondere alla ricorrente B. M., ai sensi dell’art. 2126 c.c., le differenze retributive, i ratei di tredicesima mensilità e di TFR liquidati nella misura di € 25.341,84 (di cui € 6.518,78 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal 01.08.2002 al 30.09.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c., dalla data odierna sino al soddisfo, nei limiti di cui all’art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00), con regolarizzazione della posizione contributiva; rigetta ogni altra domanda della ricorrente per le ragioni di cui in motivazione; previa compensazione di 1/4, condanna la Provincia di Teramo a rimborsare a B. M. le spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge”;*

**CONSIDERATO**, altresì:

- che con nota e-mail del 25/06/2015, il Settore Avvocatura ha trasmesso al Settore B7 copia della suddetta sentenza n. 610/2015;
- che con nota R.A.R. prot. n. 0165335 del 08/07/2015, il Settore Avvocatura, nel trasmettere copia della predetta sentenza alle Società assicuratrici Lloyd’s, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A., ha allo stesso tempo invitato le predette società *“a voler farsi carico delle somme occorrenti alla esecuzione della predetta decisione”;*

**VISTE** le note e-mail del 30/11/2015 e del 1/11/2015, con cui il Legale del ricorrente ha quantificato la somma che spetterebbe al Suo assistito, nonché la Sua parcella;

**RITENUTO**, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 610/2015 cit. e derivanti dalla ritardata esecuzione della stessa - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 28.719,90, di cui € 25.341,84 per differenze retributive, € 95,04 per interessi legali ed € 3.283,02 per spese legali;

**VISTA** la deliberazione del Presidente della Provincia n. 20 del 20.1.2016, ad oggetto “Esercizio provvisorio 2016. Assegnazione temporanea del P.E.G.”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’AREA 1, ai sensi dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

### **PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 28.719,90, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 610/2015.
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2016.
3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.
4. Di dare atto che sarà intrapresa, a cura dell'Avvocatura Provinciale, ogni iniziativa nei confronti delle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A. affinché le stesse procedano a manlevare questa Provincia da quanto dovuto in forza delle statuizioni giudiziali di cui alla sentenza n. 610/2015 di cui in narrativa;
5. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
6. Di dare atto che con successivi provvedimenti si attiveranno i necessari adempimenti presso l'INPS, al fine di provvedere alla dovuta regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente.
7. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

**Oggetto:** OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. M.B. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 610 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo  
Preso nota nel redigendo bilancio 2016.

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---